

CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELL'A.R.S.

L'anno duemiladodici il giorno del mese di, con la presente scrittura privata redatta in duplice originale

TRA

l'Agenzia Regionale di Sanità – A.R.S., con sede in Firenze, Via Pietro Dazzi 1, codice fiscale e partita IVA n. 04992010480 (per brevità in seguito denominato “ARS” o “Agenzia”), rappresentato dal dott. dott. Tiziano Tarli, nato a Sesto Fiorentino (FI) il 14/07/1956 e domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente del Settore Amministrazione ed autorizzato ai sensi del Decreto Direttore n. 5 del 27/02/2007 ad impegnare legalmente e formalmente l'Agenzia per il presente atto, il cui schema è stato approvato con decreto dirigenziale n. ... del,

E

la Banca con sede legale in, via....., codice fiscale e partita IVA, iscritta all'Albo delle Banche al n. ed all'Albo dei Gruppi bancari al n. e nel Registro delle Imprese di con il numero di Repertorio Economico-Amministrativo, secondo quanto risulta dal certificato rilasciato in data dalla C.C.I.A.A. di, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera “A”, rappresentata da, nato a(provincia di) il, il quale interviene nella sua qualità di, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente la medesima per

PREMESSO

a) che il Disciplinare di contabilità ed amministrazione dell'ARS, approvato dal Direttore dell'Agenzia con decreto n. 38 del 09/08/2012, prevede che il servizio di cassa per la gestione delle risorse finanziarie che confluiscono nel bilancio dell'ARS è svolto, ed i connessi rapporti obbligatori sono disciplinati, secondo le norme stabilite da apposito contratto tra l'ARS e l'affidatario del servizio, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia e che il servizio di cassa è affidato, nel rispetto della normativa vigente, ad uno o più istituti di credito opportunamente associati, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi della vigente normativa in materia;

b) che con decreto dirigenziale n. ... del è stato dichiarato aggiudicatario del servizio di Tesoreria e Cassa dell'ARS la Banca, a seguito dell'espletamento della procedura di cui all'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., dell'art. 59 della L.R. Toscana 13.7.2007, n. 38 e ss.mm.ii. e dell'art. 3 del D.P.G.R. della Toscana 27.5.2008, n. 30/R, nei modi previsti all'art. 2, primo comma, del Disciplinare per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi, nel testo vigente a seguito delle modifiche disposte dal Direttore con decreto n. 17 del 20.3.2012,

c) che con riferimento ai requisiti generali e di idoneità professionale ed ai requisiti di capacità tecnico-professionale sono stati effettuati con esito positivo i controlli puntuali sulle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario, secondo quanto previsto dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

d) che in data la Banca ha costituito a garanzia dell'esecuzione del servizio di Tesoreria e Cassa dell'ARS cauzione definitiva di Euro (.....) nella forma di emessa in data da, in cui è espressa la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'ARS.

Tutto ciò premesso, che si considera parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto del contratto

1 L'ARS affida alla Banca (in seguito indicata come Banca) il proprio servizio di Tesoreria e Cassa, di cui all'art. 14 del Disciplinare di contabilità ed amministrazione dell'ARS, nonché l'esecuzione di ogni altro servizio bancario corrente, senza limite di somma, per le operazioni di interesse dell'Agenzia.

2 Banca si obbliga ad eseguire tali servizi secondo le modalità e le specifiche contenute nel presente contratto e nel capitolato speciale d'appalto che, sottoscritto per accettazione da Banca, si allega al presente atto sotto la lettera “..” quale sua parte integrante ed essenziale.

3 In caso di non conformità fra il capitolato speciale d'appalto ed il presente contratto, prevalgono le norme di quest'ultimo.

Art. 2 Durata del contratto

1 Il presente contratto avrà durata di 3 (tre) anni a decorrere dal 1° gennaio 2013.

2 Nel rispetto di quanto previsto all'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, l'ARS si riserva di esercitare in maniera espressa la facoltà del rinnovo del contratto per ulteriori 3 (tre) anni. L'ARS si riserva inoltre la facoltà della proroga tecnica del contratto per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, qualora al momento della scadenza del contratto non siano concluse le procedure di aggiudicazione al nuovo affidatario.

Art. 3 Interessi sui depositi

1 Banca riconoscerà alle giacenze di cassa dell'ARS e su eventuali depositi presso il cassiere un tasso di interesse attivo, con capitalizzazione trimestrale e franco da ogni spesa e/o commissione, fatto salvo gli oneri tributari dovuti per legge, determinato con le seguenti modalità: (.....) punti in aumento/diminuzione dell'EURIBOR a tre mesi, base 360 giorni, media percentuale del mese precedente, pubblicato sul quotidiano economico-finanziario a maggiore diffusione nazionale.

2 Il tasso EURIBOR di riferimento sarà determinato, su base trimestrale, dalla media aritmetica semplice del suddetto parametro pubblicato l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese.

3 Nel periodo di validità del presente contratto e comunque fino all'individuazione del nuovo affidatario del servizio di Tesoreria e Cassa, l'effetto dell'andamento del tasso EURIBOR di riferimento non potrà portare il tasso sulle giacenze di cassa a valori negativi. Qualora ciò accada, al tasso sarà convenzionalmente attribuito un valore pari a 0 (zero).

Art. 4 Anticipazioni di cassa

1 Banca è tenuta, su richiesta formale sottoscritta dal Direttore, a concedere anticipazioni per l'ammontare richiesto dall'Agenzia, entro il limite stabilito all'articolo 23 del capitolato speciale d'appalto.

2 Il tasso di interesse passivo per l'ARS sulle anticipazioni sarà calcolato nel modo seguente: (.....) punti in aumento/diminuzione dell'EURIBOR a tre mesi, base 360 giorni, media percentuale del mese precedente, pubblicato sul quotidiano economico-finanziario a

maggior diffusione nazionale, determinato nei modi indicati al precedente articolo 3, con capitalizzazione trimestrale e senza applicazione della commissione di massimo scoperto.

3 Nel periodo di validità del presente contratto e comunque fino all'individuazione del nuovo affidatario del servizio di Tesoreria e Cassa, l'effetto dell'andamento del tasso EURIBOR di riferimento non potrà portare il tasso di interesse sulla anticipazioni di cassa a valori negativi. Qualora ciò accada, al tasso sarà convenzionalmente attribuito un valore pari a 0 (zero).

Art. 5 Addebito delle commissioni bancarie e delle spese

1. Banca eseguirà le riscossioni ed i pagamenti per conto dell'ARS con le modalità e le condizioni indicate nel capitolato speciale d'appalto.

2. Banca non avrà diritto ad alcun rimborso di commissioni bancarie o di spese da parte dell'ARS, salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 2, del capitolato speciale d'appalto.

3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 3, del capitolato speciale d'appalto riguardo la diversa indicazione dell'ARS apposta sul mandato di pagamento, per bonifici disposti a favore di banche italiane le commissioni bancarie, se previste, devono essere addebitate al beneficiario, con la seguente articolazione: -su bonifici fino ad Euro 100,00 (cento/00): nessuna commissione; -su bonifici oltre Euro 100,00 (cento/00): Euro (.../...).

4. Riguardo i pagamenti indicati all'articolo 18, comma 5, del capitolato speciale d'appalto, essi verranno effettuati senza addebito di commissioni e spese sia per i beneficiari del pagamento che per l'ARS.

Art. 6 Servizi bancari

1. Banca si obbliga a curare l'esecuzione di ogni servizio bancario richiesto dall'ARS alle migliori condizioni di mercato.

2. In particolare Banca si impegna per tutta la durata del presente contratto a fornire, su richiesta dell'Agenzia, il servizio di carta di credito aziendale e di rilascio di fidejussioni ai costi di seguito riportati: -costo dell'utilizzo del servizio di carta di credito aziendale, come stabilito all'articolo 6, punto 2.D, del capitolato speciale d'appalto (costo complessivo forfetario annuo, comprendente quota annuale associativa, commissioni per gli acquisti di beni e servizi, spesa per l'invio dell'estratto conto, spese addebitate dal gestore del circuito delle carte di credito ed ogni altro eventuale costo): (...../00) per ogni carta;

- costo del rilascio di fidejussioni, come stabilito all'articolo 6, punto 2.E, del capitolato speciale d'appalto (costo espresso in rapporto percentuale sull'importo garantito, ogni altro costo incluso):% (..... percento) annuo.

Art.7 Prestazioni aggiuntive e condizioni organizzative di esecuzione del servizio

1. Banca si impegna ad attivare entro dalla decorrenza del presente contratto il servizio di 'home banking' con funzioni informative per l'accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto di cassa, a cura e spese di Banca per tutta la durata del presente contratto.

2. Banca si impegna ad attivare entro dalla comunicazione di avvenuta adozione del documento informatico da parte dell'ARS tutte le procedure che si renderanno necessarie per la trasmissione di ogni documento afferente il servizio di Tesoreria e Cassa con firma digitale, secondo le normative vigenti in tema di documento elettronico con validità legale, senza spese per l'ARS.

3. Il servizio di Tesoreria e Cassa sarà eseguito da Banca presso la propria Agenzia, sita in

4. Banca si impegna a predisporre entro uno sportello presso l'Agenzia sopra indicata, o altra Agenzia successivamente individuata, esclusivamente adibito al servizio di Tesoreria e Cassa, come previsto all'articolo 6, punto 1.C, del capitolato speciale d'appalto.

5. L'eventuale diversa individuazione, nel corso di vigenza del presente contratto, della sede di svolgimento del servizio di Tesoreria e Cassa dovrà essere preventivamente comunicata da Banca all'ARS e da questi accettata.

Art. 8 Penali

In caso di ritardo negli obblighi facenti capo a Banca, previsti dal presente contratto e dal capitolato speciale d'appalto, verranno applicate le penali stabilite all'articolo 32 del capitolato speciale d'appalto, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 9 Risoluzione anticipata del contratto e recesso

1 ARS si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il presente contratto, ai sensi degli articoli 1456 e seguenti del codice civile, nei casi e con le modalità stabilite all'articolo 33 del capitolato speciale d'appalto.

2 L'ARS si riserva il diritto di recesso in qualsiasi momento nel caso in cui sopravvenute disposizioni normative impongano all'Agenzia la conduzione del servizio di Tesoreria e Cassa con modalità incompatibili con quanto previsto dal presente contratto.

Art. 10 Modifiche del contratto

1 Fermo restando quanto stabilito al precedente articolo 9, comma 2, l'ARS, in relazione all'evolversi della normativa e degli strumenti informatici e tecnici, si riserva il diritto di apportare aggiornamenti e modifiche al presente contratto ed al capitolato speciale d'appalto che ne costituisce parte integrante ed essenziale.

2 Tutti i suddetti aggiornamenti e/o modifiche prima di entrare in vigore dovranno essere approvati congiuntamente dalle parti in apposito atto integrativo.

Art. 11 Foro competente

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in relazione al presente contratto, comprese quelle attinenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento o risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Firenze.

Art. 12 Spese contrattuali

Il contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972 per quanto concerne l'I.V.A., al D.P.R. n. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. n. 642/1972 per quanto riguarda l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche e integrazioni. L'I.V.A. relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'ARS. L'imposta di bollo e di registro del contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico del soggetto aggiudicatario, senza diritto di rivalsa.

Art. 13 Domicilio

1. Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dal medesimo derivanti, l'ARS e Banca eleggono domicilio presso le rispettive sedi appresso indicate: -ARS: via Pietro Dazzi, 1, 50141 Firenze; -Banca:,, presso Agenzia

2. Eventuali modifiche delle indicazioni sopra riportate dovranno essere tempestivamente comunicate dal soggetto interessato all'altro contraente.

Art. 14 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto o nel capitolato speciale d'appalto allegato quale parte integrante ed essenziale del medesimo si intendono richiamate, in quanto compatibili, le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia, sia vigenti sia che vengano emanate durante la durata del contratto, anche se più onerose per Banca

Art. 15 Clausole vessatorie

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, del codice civile, il sig....., nella sua qualità di legale rappresentante di Banca, dichiara di conoscere ed accettare i seguenti articoli del presente contratto: Art. 7, comma 5 -Prestazioni aggiuntive e condizioni organizzative di esecuzione del servizio (diversa indicazione della sede di esecuzione del servizio di Tesoreria e Cassa), Art. 8 Penali, Art. 9 Risoluzione anticipata del contratto e recesso, Art. 11 – Foro competente

Per Banca

Per l'ARS Il Dirigente Settore Amministrazione Tiziano Tarli